

e da concedersi previo parere favorevole della C. C. S. in merito ai progetti stessi;

2) - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo con il sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi Trenti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuaria in aggiunta alla annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla